Comune di Capaccio

(Provincia di Salerno)

Settore III: Gestione del territorio - Sportello unico

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA) Tel. 0828.81.21.11 Email settoreterzo@comune.capaccio.sa.it

Ordinanza n. 109

Del, 8 GIU 2009

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Decreto Sindacale del 14 gennaio 2005 e succ.)

VISTA la relazione del Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione di Foce Sele redatta a seguito di sopralluogo, pervenuta in data 2.3.2009 prot. n. 8351, dalla quale si rileva che i Sig.ri CIOFFI ROBERTA nata a Capaccio (SA) il 21.12.1973 ed ivi residente alla Via Sabatella Scigliati e DEL DUCA GIUSEPPE nato a Singen (Germania) il 2.7.1974 residente in Capaccio (SA) alla Via Sabatella Scigliati, hanno posto in essere in località Sabatella, alla via Sabatella – Scigliati, in agro del Comune di Capaccio, sull'immobile individuato in catasto terreni al foglio 5 particelle 302, 256, 1131, ulteriori opere edilizie abusive;

VISTE le risultanze del sopralluogo dalle quali risulta che le opere realizzate abusivamente consistono in:

- 1. Ampliamenti di fabbricato già abusivo oggetto di ordinanza di demolizione n. 141/05, ad un livello a forma di L per una superficie di m² 150 e altezza di m 3.45, con due porticati di rispettivamente m 11.00 x 6.00 x 2.40 e 5.70 x 6.10 x 3.20 di altezza alla gronda. Ultimato ed adibito a civile abitazione.
- 2. Ampliamenti a capannone già abusivo oggetto di ordinanza di demolizione n. 141/05, realizzato con struttura in ferro e chiusure verticali con pannelli in fibrocemento, delle dimensioni di m 11.00 x 8.20 x 4.50 di altezza, con copertura a quattro falde con orditure in ferro e manto di pannelli coibentati, con altro locale retrostante delle dimensioni di m 11.00 x 3.60 x 2.90 di altezza alla gronda con struttura in ferro e blocchi di lapil-cemento, copertura con orditura in ferro e manto di pannelli coibentati.
- 3. Edificio ad un livello, in corso di realizzazione con struttura in ferro e blocchi di lapilcemento, con copertura a falda con orditure in ferro e manto di pannelli coibentati. Delle dimensioni di m 4.70 x 3.10 x 2.30 di altezza alla gronda.
- 4. Edificio ad un livello con struttura in ferro e chiusure verticali in laterizi, con copertura a due falde con orditure in ferro e manto di pannelli coibentati, completo di infissi esterni e portone in alluminio, di impianti tecnologici, suddiviso in due miniappartamenti composti da ingresso, angolo cottura, camera e servizi igienici. Il fabbricato ha dimensioni di m 12.10 x 6.00 x 3.50 di altezza alla gronda.
- 5. Edificio ad un livello, in corso di realizzazione con struttura in ferro e chiusure verticali in laterizio, con copertura a due falde con orditure in ferro e manto di pannelli coibentati, con predisposizione di impianti tecnologici, suddiviso in tre miniappartamenti composti da ingresso, angolo cottura, camera e servizi igienici. Delle dimensioni di m 14.05 x 7.00 x 3.30 di altezza alla gronda.

RILEVATO:

Che le opere sorgono su aree sottoposte dal vigente Piano regolatore generale approvato con Decreto del Presidente della Provincia pubblicato sul Burc 13 gennaio 1992, n. 2 alla seguente normativa: Zona E1 agricola di pianura.

Che, inoltre, le opere abusive sorgono su aree sottoposte ai seguenti vincoli e/o disposizioni di legge:

a) classificate sismiche S=6 ai sensi del D.M. 3 giugno 1981;

CONSIDERATO che le opere sono state eseguite completamente abusive e per la loro natura, forma, dimensione sono destinate a soddisfare esigenze durature nel tempo tali da escluderne la nozione di pertinenzialità e sono soggette a regime di permesso di costruire ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

380, FV, ulteriori, enel, asl pagina 1

Considerato altresì che la maggior parte delle strutture sono e sarebbero state adibite ad uso residenziale e che a norma dell'art. 29 delle vigenti Nta. del Prg. per la zona agricola in esame è ammessa la sola residenza ai fini della conduzione del fondo, pertanto non sono suscettibili di sanatoria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

RITENUTO che non è possibile tollerare l'ulteriore permanenza delle suddette opere edilizie abusive;

VISTA la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO gli articoli 27 e 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

VISTA la propria Ordinanza di Demolizione n. 141 del 3 agosto 2005 relativa ad abusi edilizi consistenti nella realizzazione di parte delle opere di cui ai punti 1 e 2, ed iscritta a carico della sig.ra Cioffi Roberta;

ORDINA

Ai Sig.ri CIOFFI ROBERTA e DEL DUCA GIUSEPPE, come in narrativa generalizzati, nel termine perentorio di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente, di demolire le opere edilizie realizzate abusivamente e descritte in premessa, in uno con la rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

CON DIFFIDA

Che in mancanza, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quella abusiva descritta, sono acquisite di diritto gratuitamente al patrimonio del comune, secondo quanto disposto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, all'art. 31, comma 3, e si procederà alla demolizione d'ufficio, con il recupero delle spese, a carico del responsabile dell'abuso.

INFORMA

Che nel caso le opere siano soggetto a sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria è onere del responsabile dell'abuso richiedere il dissequestro ai fini dell'ottemperanza. Tale richiesta dovrà essere presentata in tempo utile alla competente autorità al fine di evitare l'applicazione delle ulteriori sanzioni illustrate al punto precedente e pertanto si fa obbligo di informare questo ufficio, mediante il deposito di copia della richiesta di dissequestro.

DISPONE

Che il provvedimento medesimo venga notificato ai responsabili dell'abuso, CIOFFI ROBER-TA e DEL DUCA GIUSEPPE, innanzi generalizzati, ai fini dell'ottemperanza di quanto in esso ordinato;

che copia di detto atto venga trasmessa;

- a) Al Presidente della Giunta Regionale secondo le modalità stabilite dalla Legge Regionale 18 novembre 2004, n. 10 e per le finalità in essa indicate
- b) Al Prefetto di Salerno e alla Procura della Repubblica di Salerno per conoscenza;
- All'ENEL S.p.A., al Consorzio di Bonifica di Paestum, alla ASL SA3 per le finalità di cui all'art. 48 del DPR 380/01 e secondo le modalità indicate dal Decreto Dirigenziale n. 4 del 28.1.2009 del Settore Urbanistica della Regione Campania;
- d) Al Sindaco, al Segretario Generale e all'Ufficio relazioni con il pubblico e Trasparenza del Comune di Capaccio per conoscenza;
- e) Al Corpo Forestale dello Stato Comando Stazione di Foce Sele;
- f) Al Comando di Polizia Municipale, incaricato dell'osservanza della presente ordinanza.

COMUNICA

Che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Il Responsabile del Settore Dott, Ing. Carmine Greco